

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1601

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZI FERNANDO, DELLE FAVE, ROSELLI, LONGONI, DOSI, SULLO, NEGRONI, REPOSSI, DE' COCCI, TITOMANLIO VITTORIA, BRUSASCA, BERRY, MERENDA, TROISI, VEDOVATO, BONTADE MARGHERITA, GASPARI, GIOLA, GUERRIERI FILIPPO, GRAZIOSI, SAMMARTINO**

*Presentata il 1° ottobre 1959*

### Provvedimenti tributari per l'artigianato

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il problema di un migliore assetto dell'imposizione tributaria per le categorie dell'artigianato riveste un'attualità ed una urgenza del tutto particolari perché, mentre notevoli provvedimenti sono stati già disposti o sono sul punto di essere adottati per la tutela e lo sviluppo dei mestieri artigiani — anche nel necessario rispetto del precetto costituzionale contenuto nell'articolo 45 della nostra Costituzione — nel campo tributario esistono sperequazioni e sfasature che inceppano il progresso delle attività artigiane, diminuendo talvolta l'efficacia dei provvedimenti presi esattamente per creare le migliori condizioni di potenziamento delle attività medesime.

D'altro canto le imminenti competizioni internazionali che si annunciano nell'area del Mercato comune postulano la esigenza di porre in grado il settore artigiano non solo di sostenere validamente il confronto con le produzioni degli altri Paesi, ma di espandere la propria produzione e di sviluppare gli scambi.

Con la legge 25 luglio 1956, n. 860, è stata introdotta nel nostro ordinamento legislativo la definizione giuridica dell'impresa

artigiana, ponendo precisi requisiti ai quali l'impresa stessa deve corrispondere perché possa ottenere tale qualificazione, che viene riconosciuta da apposite Commissioni provinciali previste dalla legge stessa e certificata mediante l'iscrizione in speciali albi costituiti presso le Camere di commercio, industria e agricoltura.

L'articolo 20 della legge n. 860 fa espressa riserva di emanare apposite norme tributarie per l'artigianato: il tempo già trascorso ha maturato la necessità di sciogliere tale riserva anche per non deludere le legittime aspettative delle categorie interessate.

È noto che il problema è stato discusso ampiamente anche in seno al Comitato centrale per l'artigianato, previsto dalla citata legge n. 860; non si è riusciti però, dopo tanto tempo, a trovare punti di concordanza ed unanime accordo, sulle concrete soluzioni che, nel vasto quadro tributario, soddisfino alle istanze avanzate del settore.

Con la proposta di legge di cui prendiamo l'iniziativa, si vuol tentare di suggerire una via di risoluzione; non abbiamo la pretesa né la intenzione di riformare gli istituti tributari sui quali è incardinata la nostra legi-

slazione fiscale, ma solo di correggere talune sperequazioni ed incongruenze del sistema che maggiormente si riflettono sull'economia della impresa artigiana, tenendo conto dei voti ripetutamente espressi dalle categorie nelle loro assemblee e delle conclusioni più apprezzabili espresse particolarmente nel Convegno del Centro Studi dell'Artigianato in Roma e del I Convegno Lombardo sull'Artigianato.

\* \* \*

È noto il lungo travaglio dottrinario e pratico per dare una disciplina più razionale e logica ed una più esatta collocazione a quei redditi, soggetti all'imposta di ricchezza mobile, che pur trovando origine e natura nella combinazione dei due fattori capitale e lavoro, sono costituiti in prevalenza dal lavoro dell'uomo.

La aliquota dell'imposta di ricchezza mobile prevista per la categoria *B* (redditi misti di capitale e lavoro) non tiene conto della parte che il lavoro e il capitale hanno nella produzione del reddito di impresa.

Già nel rapporto della Commissione economica presentato alla Assemblea Costituente (Volume V - Finanza) questo fatto venne esattamente rilevato e giustificato con la circostanza che nel periodo in cui si fissarono i lineamenti della imposta di ricchezza mobile le imprese si mantenevano in limiti generalmente modesti ed avevano quindi una struttura relativamente uniforme.

Ma attraverso il sensibile sviluppo delle forme economiche più progredite, dovuto anche e principalmente alla evoluzione della tecnica, si sono venute a creare imprese a struttura molto diversa, per cui la tassazione uniforme dei redditi di impresa si traduce praticamente in un maggior onere per quelle nelle quali il fattore lavoro ha una netta prevalenza sull'impiego del capitale.

I redditi delle imprese artigiane, le quali hanno appunto tale caratteristica strutturale, mal si inquadrano, perciò, nella categoria *B* della imposta di ricchezza mobile nella quale sono compresi tutti i redditi misti e quindi anche quelli nella formazione dei quali il capitale ha una funzione prevalente sul lavoro.

A questa ingrata situazione si è cercato di ovviare in via amministrativa con la disposizione ministeriale del 1946 (circolare n. 2160 del 5 aprile) mediante la quale è stata riconosciuta la classificazione in categoria *C-1* (cioè nella categoria che comprende i redditi di lavoro autonomo) ai redditi provenienti

dall'esercizio di attività artigiane, subordinatamente al verificarsi di talune condizioni essenziali riflettenti la entità del capitale investito, il numero di lavoratori dipendenti e apprendisti addetti all'impresa e la diretta partecipazione del titolare al lavoro e all'impresa stessa.

Senonché tali direttive di carattere amministrativo si sono dimostrate di difficile applicazione ed anche fonte di ingiustificate sperequazioni soprattutto per quanto riguarda la rigidità del numero massimo di lavoratori e apprendisti che l'impresa può impiegare per essere ammessa alla classificazione del reddito nella categoria *C-1*.

Il caso limite di una impresa che è chiamata a pagare l'imposta in categoria *B* (con aliquota di tassazione più che doppia di quella prevista per la categoria *C-1*) per il fatto che essa impieghi anche un solo apprendista in più del numero previsto dalle disposizioni ministeriali, sta a dimostrare che l'espedito escogitato per risolvere il problema della tassazione dei redditi intermedi tra categoria *B* e categoria *C-1*, pure essendo apprezzabile, non corrisponde a sani criteri di giustizia tributaria.

Del resto, le direttive di cui si tratta, emanate quando non esisteva ancora una definizione giuridica delle imprese artigiane, risultano ormai superate dall'intervento della legge n. 860 che statuisce normativamente i requisiti ai quali l'impresa deve corrispondere per essere qualificata come artigiana.

E stanti, appunto, questi requisiti obiettivi - che si sostanziano nella struttura di una piccola impresa così come delineata dall'articolo 2083 del Codice civile e nella spiccata personalizzazione dell'impresa stessa, tutta impostata sul lavoro anche manuale del titolare - si può concludere che il reddito relativo sia originato essenzialmente dal lavoro, piuttosto che dal capitale investito, tenendo conto che l'eventuale impiego di macchinari esplica una funzione integrativa del lavoro manuale e che, comunque, sono escluse dal novero delle imprese artigiane quelle che lavorano in serie con processo completamente meccanizzato e quelle costituite in forma azionaria.

Per gli esposti e succinti motivi, abbiamo ritenuto - con l'articolo 1 della nostra proposta - apportare una modifica all'articolo 85 del testo unico delle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, inserendo nella categoria *C-1* i redditi di tutte le imprese artigiane aventi i requisiti stabiliti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e che sono, quindi, iscritte negli Albi provinciali dell'artigianato.

A questa conclusione ci ha anche condotti la convinzione della inopportunità di sottoporre redditi della stessa misura ad aliquote di tassazione diverse, quali quelle previste per la categoria *B* rispetto alla categoria *C-1* e della conseguente necessità di realizzare una maggiore giustizia tributaria e sociale prevedendo una identica tassazione per redditi di identica misura.

Abbiamo ritenuto, però, che una discriminazione di aliquote più accentuata di quella attuale dovesse attuarsi in rapporto alla crescente misura del reddito — anche nel rispetto dell'articolo 53 della Costituzione — per cui l'articolo 2 della nostra proposta prevede l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento sulla parte di reddito eccedente i due milioni annui, anche perché si può presumere che con l'aumento del reddito cresca il coefficiente costituito dall'apporto del capitale.

Pertanto le imprese artigiane che superano l'indicato limite di reddito verranno a corrispondere una imposta maggiore di quella attuale.

Con l'articolo 3 si vuole risolvere una annosa questione di giustizia tributaria e di difesa contemporanea dell'unione tra artigiani che è una forma di solidarietà e di unione di lavoro che abbiamo l'interesse e il dovere di tutelare; perché queste forme si mantengano in vita è però necessario che ai soci uniti si diano le stesse agevolazioni che avrebbero se fossero ditte individuali.

Con l'articolo 4 della proposta abbiamo ritenuto opportuno prevedere una diminuzione dell'aliquota dell'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni applicabile sui redditi di categoria *C-1*.

La riduzione è limitata alla sola parte di reddito compresa tra lire 240.000 e lire 960.000 annue (cioè al primo scaglione previsto per il tributo mobiliare) ed è contenuta nella modesta misura dell'1 per cento (1,80 per cento contro il 2,80 per cento vigente).

Tale modifica delle norme attuali si giustifica con la considerazione che mentre le aliquote delle imposte di ricchezza mobile sono state ridotte con la legge 21 maggio 1952, n. 477, una simile riduzione non è stata estesa al tributo che i comuni applicano sugli stessi redditi, provocando una sperequazione che riteniamo sia doveroso correggere anche perché col sistema della dichiarazione analitica dei redditi questi si vanno sempre più avvicinando alla realtà, onde il gettito dell'imposta non dovrebbe subire sensibili contrazioni in ragione dell'abbas-

samento dell'aliquota proposta — si noti — per i redditi di più modesta entità in quanto la normale aliquota del 2,80 per cento viene confermata, con lo stesso articolo 3, per la parte di reddito che eccede le lire 960.000 annue.

L'articolo 5 della proposta riguarda il tributo comunale di patente la cui abolizione viene insistentemente richiesta dalle categorie.

Dato il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e da quella complementare per i redditi inferiori a lire 240.000 annue, sembra che validi motivi non solo di equità fiscale ma anche di razionalità e di armonia del sistema legislativo militino in favore del riconoscimento di tale stessa esenzione nelle altre varie sedi impositive.

Il gettito di questo tributo è modesto, anche se si tiene conto delle spese di accertamento e di riscossione che esso comporta, per cui la sua radiazione dal sistema tributario locale non potrà essere motivo di preoccupazione per i bilanci comunali, mentre rappresenta un atto di giustizia che si compie proprio a favore dei più umili reddituari siano essi artigiani che commercianti o piccoli industriali o professionisti.

L'articolo 6 della proposta concerne l'esonero dal pagamento della imposta di consumo sui materiali impiegati per la costruzione di laboratori artigiani.

La vigente legislazione, pur facendo riferimento solo agli opifici industriali, non esclude quegli artigiani purché siano provvisti di macchinari inamovibili e purché l'attività si concreti nella trasformazione o nell'adattamento di materie prime. Tuttavia numerose controversie continuano ad insorgere in questo campo secondoché l'interpretazione della legge sia fatta con criteri più o meno restrittivi.

Per questo ci è sembrata necessaria una chiarificazione nel senso indicato dall'articolo 5, introducendo i laboratori artigiani come oggetto di esenzione dall'imposta di consumo al pari degli opifici industriali e delle altre costruzioni ritenute esenti dalla legge.

Sempre nello spirito di quanto già considerato trattando della imposta di patente e cioè per il necessario coordinamento delle varie leggi di imposta e per armonia delle stesse, abbiamo ritenuto di proporre, con l'articolo 7, l'esenzione dal pagamento dell'imposta camerale per i redditi inferiori a lire 240.000 annue: anche in questo caso beneficiari dell'esenzione saranno tutti gli

operatori economici più modesti per i quali lo Stato ha rinunciato al suo diritto di imposizione.

\* \* \*

Le misure da noi proposte rappresentano, come detto all'inizio, semplici correzioni dell'attuale legislazione tributaria, dirette allo scopo di eliminare alcune evidenti incongruenze e contraddizioni del sistema tributario almeno per quanto riguarda le imprese

artigiane e, per certi aspetti, anche per quanto si riferisce ad altri operatori economici che con gli artigiani hanno comuni caratteristiche.

Esse misure, per altro, soddisfano la improrogabile esigenza di sciogliere la riserva contenuta nell'articolo 20 della legge n. 860, adeguando il carico tributario delle imprese artigiane alle effettive capacità di contribuzione dei soggetti ed esaudendo le legittime aspettative degli artigiani italiani.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

#### *Classificazione dei redditi.*

Il quarto capoverso dell'articolo 85 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Categoria C-1. — Redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche, come quelli prodotti nell'esercizio di arti, di professioni, delle imprese artigiane aventi i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e delle altre imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia ».

### ART. 2.

#### *Aliquote della imposta di ricchezza mobile.*

Le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile per i redditi conseguiti dalle imprese sopraindicate sono stabilite, con decorrenza 1 gennaio 1960, nella seguente misura:

4 per cento per la parte di reddito compresa tra lire 240.000 annue e fino a lire 1.000.000;

8 per cento per la parte di reddito compresa tra lire 1.000.000 e lire 2.000.000 annue;

10 per cento per la parte di reddito eccedente lire 2.000.000 annue.

### ART. 3.

Per i redditi di ricchezza mobile prodotti dalle imprese costituite da due o più artigiani riuniti in società di fatto, la quota esente si calcola moltiplicando la vigente franchigia di legge per il numero dei soci.

ART. 4.

*Imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni.*

L'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni, di cui all'articolo 161 e seguenti del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, si applica nella misura massima dell'1,80 per cento per i redditi di categoria C-1 compresi tra lire 240.000 e lire 960.000 annue, ferma restando la misura massima del 2,80 per cento per la parte di reddito eccedente tale somma.

ART. 5.

*Imposta di patente.*

L'imposta comunale di patente, di cui all'articolo 165 e seguenti del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è soppressa.

ART. 6.

*Imposta di consumo.*

Il n. 6 dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6°) I materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e riparazioni di opifici industriali e laboratori artigiani, di edifici colonici, di opere di bonifica e di miglioramenti agrari ».

ART. 7.

*Imposta camerale.*

L'imposta camerale di cui alla lettera c) dell'articolo 52 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, non si applica sui redditi inferiori a lire 240.000 annue.